



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 11

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **ISTITUZIONE DEL MARCHIO DI DENOMINAZIONE COMUNALE DE.CO. E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.**

Addì **DODICI APRILE DUEMILAUNDICI**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	ARGENTIERI SALVATORE	Presente
2)	NALDI SILVIA	Presente
3)	BUTI CARLO	Presente
4)	FICHI SILVANO	Assente
5)	BAZZIGOTTI DAVIDE	Presente
6)	SANTORO MONICA	Presente
7)	LEONI CLAUDIO	Presente
8)	MAZZA GIANCARLO	Presente
9)	VITALI PAOLO	Presente
10)	VITALI GIORGIO	Presente
11)	VENTURI GUIDO	Presente
12)	BONDI BRUNETTA	Presente
13)	GUIDOTTI ROSSANO	Assente

Partecipa il **Segretario Comunale Marilia Moschetta** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Dott. Argentieri Salvatore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. n. 11 del 12/04/2011

ISTITUZIONE DEL MARCHIO DI DENOMINAZIONE COMUNALE DE.C.O. E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- **CHE** il Comune di Castel d'Aiano intende consolidare e rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di valorizzazione e tutela delle eccellenze imprenditoriali del territorio, nella convinzione che ciò, oltre a contribuire al sostegno e al rilancio economico dei comparti produttivi interessati, costituisce anche un efficace strumento di promozione dell'immagine della Città, da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale, con ricadute positive sull'intera comunità.
- **CHE** in tale ottica, e pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela, a carattere strutturale, e quindi non meramente occasionali od episodiche, anche nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico.
- **CHE**, al riguardo occorre osservare che, attualmente, né la legislazione nazionale né quella comunitaria in materia di protezione delle produzioni tipiche agro-alimentari attribuiscono specifiche funzioni amministrative ai Comuni.
- **CHE** ciò nondimeno è possibile dedurre dallo stesso quadro istituzionale generale una sicura ed incisiva competenza comunale, anche in tale campo.

VISTI

- l'art. 3 del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e lo statuto comunale che pongono, tra i fini istituzionali del Comune, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

CONSIDERATO:

- **CHE**, secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato, purché, ovviamente, non invadano la sfera di competenza di altri Enti.
- **CHE** sulla scorta di tali considerazioni e di tali presupposti, l'Amministrazione Comunale ha deciso, quindi, di verificare la possibilità di istituire anche a Castel d'Aiano, così come già attuato da altri Comuni, il marchio "De.C.O." (Denominazione Comunale di Origine) per i prodotti tipici e tradizionali del territorio.
- **CHE** si tratta di un innovativo strumento, finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari, che sono legati indissolubilmente alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale in cui hanno origine, costituendo, quindi, un motivo di sicuro

interesse e una fonte importante di attrattiva per il turismo enogastronomico e di qualità, che è in continua crescita.

- **CHE** attraverso la De.C.O. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio (e, tra queste, le risorse economiche indirizzate verso un modello di sviluppo sostenibile) e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato, in considerazione della rilevanza pubblica dei relativi interessi.
- **CHE** la De.C.O. si pone anche l'obiettivo di dare visibilità all'opera di tutti quei piccoli produttori presenti nel territorio comunale e ai loro prodotti, spesso veramente unici e straordinari, che, a motivo della limitata estensione geografica dell'area di produzione, non sono sufficientemente conosciuti dal grande pubblico.

DATO ATTO:

- **CHE** dalla ricerca effettuata sul territorio, è emersa la presenza sul territorio di prodotti meritevoli del riconoscimento;
- **CHE** Preliminarmente al passaggio alla fase successiva del percorso, risulta, quindi, opportuno, adottare un apposito regolamento, a carattere generale, che, oltre ad istituire ufficialmente la De.C.O., disciplini anche i requisiti e le modalità per la sua attribuzione.
- **CHE** allo scopo, l'ufficio ha predisposto uno schema di regolamento che, si ritiene di approvare.

RITENUTO pertanto a conclusione del percorso istruttorio di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Castel d'Aiano e di approvare il regolamento, per la valorizzazione delle attività agro-alimentari del territorio, nel testo allegato.

DATO ATTO che la bozza di regolamento è stata positivamente esaminata dalla Commissione consiliare regolamenti in data 02/04/2011;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo. 18/08/2000, n.267, dal Responsabile del servizio interessato,

VISTO che il dirigente di cui sopra dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 18/8/2000, 267;

UDITA la relazione del Sindaco;

Il consigliere Bondi della minoranza esprime alcune perplessità e propone di eliminare la parola " quantitativo" riportato all'art. 5, ritenendo difficile effettuare dei controlli sulla quantità;

Il consigliere della minoranza Vitali Giorgio non si dichiara contrario, ma sostiene che non fa né bene né male e condivide parzialmente questo provvedimento, anche perché da tempo aveva auspicato per costruire qualcosa di diverso, ma questo marchio non offre nessuna garanzia, sul controllo del prodotto e questo lo può fare solo un Consorzio. Per la patata può avere un significato perché il marchio è depositato da un gruppo o associazione di imprenditori.

Questo marchio invece lo ritiene molto blando, ci dovrebbe essere una sorta di promozione e se non lo fanno gli imprenditori rimane molto neutra come iniziativa, occorre che sia più pregnante.

Il consigliere Bondi ribadisce le proprie perplessità in merito ai controlli e non vede delle garanzie su un eventuale uso improprio del marchio.

Il Sindaco risponde che parliamo di determinati prodotti delimitando un ambito ristretto di produttori, rischiando di mettere in dubbio la sincerità dei pochi produttori locali.

Il consigliere Vitali Paolo propone di mantenere la parola “quantitativo” oppure di eliminare completamente il punto 3 dell’art. 5. Si associa l’assessore Buti nel lasciarlo e mantenere la parola “quantitativo”.

Vitali Giorgio propone un incontro con gli altri comuni interessati su questo specifico argomento per valutare insieme un progetto condivisibile di costituzione di un consorzio.

Il Sindaco condivide l’iniziativa per ricreare l’interesse e risonanza sul nostro territorio.

Con voti favorevoli 8 e 3 astenuti (gruppo di minoranza)

DELIBERA

- 1. DI ISTITUIRE** il marchio De.C.O (Denominazione Comunale di Origine) del Comune di Castel d’Aiano.
- 2. DI APPROVARE** il regolamento per l’istituzione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), nel testo figurante quale allegato A) nonché approvare il marchio di identificazione di prodotto comunale quale allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
- 3. DI DICHIARARE** il presente atto, previa separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, DLgs 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ARGENTIERI SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MOSCHETTA MARILIA

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi

dal 28/04/2011 al 13/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Moschetta Marilia

- La deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/04/2011 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/200;
- La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Moschetta Marilia



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 12/04/2011

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Si esprime parere favorevole

Lì, _____ Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere contrario per i seguenti motivi

Lì, _____ Il Responsabile del Servizio

PARERE DI CONFORMITA' NORMATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Si esprime parere favorevole

Lì, _____ Il Segretario Comunale _____

Si esprime parere contrario per i seguenti motivi

Lì, _____ Il Segretario Comunale _____

Istituzione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)

Regolamento

Approvato con deliberazione di C.C .n. 11 del 12/04/2011

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Istituzione del Registro De.C.O. - Marchio

Art. 3 - Iscrizione nel Registro

Art. 4 – Commissione

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 6 - La struttura organizzativa

Art. 7 - Iniziativa comunale

Art. 8 - Le tutele e le garanzie

Art. 9 - Le attività di coordinamento

Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 11 - Norme finali

* * *

Art. 1

Finalità

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico;

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

- d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2

Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici del Comune di Castel d'Aiano nel settore agro alimentare.

Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto

Art.3

L'iscrizione nel Registro

1. Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. possono essere proposte da chiunque abbia interesse e/o d'ufficio anche dal Comune.
2. Le proposte di denominazione dei prodotti devono necessariamente essere identificative dell'unitarietà del territorio comunale e non possono pertanto riferirsi nello specifico a singole frazioni o porzioni di territorio.
3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione; la Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
4. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, disciplinata dal successivo art.4. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Il relativo termine procedimentale è fissato in giorni 180, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.

5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

Art. 4 **Commissione**

La Commissione di cui al precedente art. 3, comma 3 è composta da:

- Sindaco o da un suo delegato, in qualità di presidente;
- n.1 esperto del settore agro-alimentare;
- n.1 esperto del settore gastronomico locale.

Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato.

Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

Art. 5 **Utilizzo del marchio De.C.O.**

1. Il Comune di Castel d'Aiano, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.

2. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art.6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno del Servizio Gestione e Sviluppo del Territorio.
2. Il responsabile di Servizio disporrà con proprio atto la necessaria organizzazione, ai sensi del regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 7

Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.C.O., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9

Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro alimentari.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

1. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

Art. 11

Norme finali

1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo Pretorio comunale.



DE.CO.

Denominazione Comunale

Castel d'Aiano